

dossier

XIX Legislatura

Gennaio 2026

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869

Atto del Governo n. 369



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 321



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 425

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Autorità nazionali competenti</i>)	1
Articolo 3 (<i>Piano nazionale di ripristino</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino</i>)	3
Articolo 5 (<i>Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico</i>)	3
Articolo 6 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	4

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	369	
Titolo breve:	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
Commissione competente:	Senato	Camera
	8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) <i>in sede consultiva</i>	<i>Assegnazione primaria:</i> VIII Ambiente <i>Deliberazione di rilievi:</i> V Bilancio e Tesoro
	4 ^a (Politiche dell'Unione europea) e 5 ^a (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	<i>Esame per i profili di compatibilità normativa UE:</i> XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

L'articolo 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) ha previsto una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (vale a dire entro il 10 gennaio 2026), per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1991. La norma reca, al comma 4, la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

L'articolo 1 afferma che il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura.

Articolo 2
(Autorità nazionali competenti)

Il comma 1 dell'articolo 2 designa il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4 (Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce), 6 (Energia da fonti rinnovabili), 8 (Ripristino degli ecosistemi urbani), 9 (Ripristino della

connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali) del regolamento.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è, altresì, autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli articoli 5 (Ripristino degli ecosistemi marini) 10 (Ripristino delle popolazioni di impollinatori) e 13 (Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi) del regolamento per gli aspetti relativi a:

- a) la tutela della biodiversità e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991;
- b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento;
- c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 (Ripristino degli ecosistemi agricoli) e 12 (Ripristino degli ecosistemi forestali) del regolamento.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è, altresì, autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento per gli aspetti relativi a:

- a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca dell'Unione europea;
- b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
- c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

Articolo 3 **(Piano nazionale di ripristino)**

Il comma 1 dell'articolo 3 attribuisce ai due ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura il compito di promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito «Piano»). Tali attività prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonché la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli 14 e 15 del regolamento, ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento. L'articolo 14 citato prevede che sia effettuato il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13. Tali attività preliminari includono: la quantificazione delle superfici da ripristinare, la mappatura degli ecosistemi urbani e delle zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, la mappatura delle zone che sono necessarie per ottemperare ai loro contributi nazionali in materia di rinnovabili. Inoltre gli Stati devono adoperarsi affinché la preparazione del Piano sia aperta, trasparente, inclusiva, efficace e che al pubblico siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione. L'articolo 15 prevede i contenuti del Piano.

Secondo il comma 2, il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sei mesi dal ricevimento delle osservazioni della Commissione europea, sentita la Conferenza unificata.

Ai sensi del comma 3, le autorità nazionali competenti provvedono, altresì, ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del regolamento. Si tratta in particolare di comunicazioni da trasmettere entro il 30 giugno 2028 e successivamente almeno ogni tre anni su: le zone oggetto delle misure di ripristino; l'estensione delle zone in cui i tipi di habitat si sono notevolmente deteriorati e alle zone soggette a misure di compensazione; le barriere fluviali che sono state rimosse; il contributo alla messa a dimora degli alberi. Ulteriori obblighi informativi sono previsti entro il 2031.

Articolo 4

(Amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino)

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi marini di cui all'articolo 5 del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Ai sensi del comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di cui all'articolo 4 del regolamento, degli ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali di cui all'articolo 5 del regolamento, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10, nonché degli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento e, ai sensi del comma 3, anche per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali di cui all'articolo 9 del regolamento.

Secondo il comma 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12 del regolamento.

In base al comma 5 i comuni e le città metropolitane sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 del regolamento.

Il comma 6 prevede che le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'attuazione delle misure di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento, contribuiscono all'impegno di piantare nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

Inoltre secondo il comma 7, le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresì, lo svolgimento delle attività relative a:

- a) il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del regolamento;
- b) la trasmissione alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto dall'articolo 21 del regolamento.

Articolo 5

(Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico)

Il comma 1 dell'articolo 5 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico (di seguito «Tavolo interministeriale»), composto dai seguenti membri:

- a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- c) un rappresentante del Ministero della cultura;
- d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) un rappresentante del Ministero della difesa;
- f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- g) un rappresentante del Ministero della salute;
- h) un rappresentante del Ministero del turismo;
- i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ove nominato;
- l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ove nominato.

Il Tavolo interministeriale si riunisce con cadenza annuale e assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati.

Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 6 prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT sull'articolo 2 afferma che il coordinamento delle attività da effettuare nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991 è già assicurato a legislazione vigente dai Ministeri competenti (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto il 13 ottobre 2025 e finalizzato a definire le forme di coordinamento, raccordo e collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività finalizzate all'attuazione del regolamento. Al predetto coordinamento, pertanto, si provvede mediante l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo individua, altresì, le attività delle amministrazioni interessate in relazione all'applicazione degli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991, secondo la seguente ripartizione:

- a) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è responsabile per gli ecosistemi terrestri, costieri, d'acqua dolce, fluviali, urbani, la tutela della biodiversità e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori e la messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, come previsto dagli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991;
- b) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è responsabile per gli aspetti relativi ad agricoltura, ecosistemi agricoli, foreste,

pesca, acquacoltura, ai rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori e la messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, come previsto dagli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991.

Le attività sono svolte nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto il 13 ottobre 2025. I compiti previsti rientrano nelle competenze delle amministrazioni competenti e, pertanto, ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 3 afferma che esso definisce il ruolo delle autorità nazionali competenti nelle attività di redazione del Piano Nazionale di Ripristino (di seguito «Piano»). Le attività relative alla redazione del Piano includono la raccolta dati, la concertazione, la consultazione e la divulgazione dei contenuti, la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni (ai sensi dell'articolo 21 del regolamento), nonché il successivo riesame e la revisione dello stesso. Tali attività non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni volte alla definizione delle competenze relative alla redazione e adozione del Piano, già coperte e finanziate dalla convenzione stipulata in data 7 agosto 2025 tra l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la «Realizzazione del Piano Nazionale di Ripristino ai sensi del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869».

Afferma che l'articolo 4 definisce le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano.

I compiti posti in capo alle amministrazioni competenti, quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le Regioni, Province autonome, Comuni e altri enti gestori, per quanto di rispettiva competenza, rientrano nelle funzioni istituzionali di tali amministrazioni, come previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché dalla pertinente disciplina di settore, ovvero, in particolare, dal decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Trattandosi di disposizione volta esclusivamente all'individuazione delle amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che i relativi compiti saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 5, dopo aver ribadito la composizione del Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico, afferma che le attività di indirizzo strategico e il coordinamento previste saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al predetto Tavolo non comporta la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri

emolumenti comunque denominati. Pertanto, da tale disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 6 si limita a ribadire che esso contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Al riguardo, si osserva che il presente schema individua all'articolo 2 nel ministero dell'ambiente e nel ministero dell'agricoltura le autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'attuazione del regolamento europeo sul ripristino della natura e attribuisce a tali ministeri specifiche competenze sulle misure da realizzare.

Tali ministeri sono inoltre ai sensi dell'articolo 3 competenti a promuovere la collaborazione e il raccordo e coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino.

Si rileva che l'attività preliminare alla redazione del Piano comprende tra l'altro secondo l'articolo 14 del regolamento: la mappatura e la quantificazione delle superfici che devono essere ripristinate, degli ecosistemi urbani per tutte le città, piccole città e sobborghi, le zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, la mappatura delle zone che sono necessarie per ottemperare almeno ai loro contributi nazionali in materia di rinnovabili. In ordine a tali attività alla luce della clausola di invarianza, anche se la RT afferma che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sarebbe opportuno evidenziare le risorse già disponibili a legislazione vigente che potranno esservi destinate.

Inoltre, pur ricordando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento il progetto di piano nazionale di ripristino deve essere presentato alla Commissione entro il 1° settembre 2026, sarebbero utili prime indicazioni sulle misure di ripristino che saranno previste e sulle risorse disponibili per l'attuazione del Piano. Si ricorda che l'articolo 15, comma 3, lettera u) del regolamento europeo prevede che il Piano contenga la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende una descrizione del sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il finanziamento o cofinanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione.

Ad esempio, con riferimento alla misura di cui all'articolo 13 (Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi) del regolamento, attribuita al Ministero dell'ambiente in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, dall'articolo 2 del presente schema, un documento di lavoro della Commissione ipotizzava un costo per l'Italia pari a 400 milioni di euro¹.

¹ Cfr. [COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT](#), The 3 Billion Tree Planting Pledge For 2030, Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,

In relazione al coinvolgimento degli enti territoriali, degli enti gestori delle aree naturali protette, delle autorità di bacino distrettuali e degli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche, sarebbe pure opportuno un approfondimento sulle risorse disponibili per l'attuazione degli obblighi di ripristino di rispettiva competenza, come definiti all'articolo 4 del presente schema.

Nulla da osservare circa il tavolo interministeriale istituito dall'articolo 5, attesa la plausibilità della invarianza d'oneri.

the European economic and social Committee and the Committee of the regions, New EU Forest Strategy for 2030, Brussels, 16.7.2021, SWD(2021) 651 final, pag. 49.